

Disposizioni di applicazione relative al fondo stipendi della Chiesa cattolica dello Stato dei Grigioni

Emanate dalla commissione d'amministrazione
il 3 luglio 1972, rivedute l'ultima volta il 10 gennaio 2008

Art. 1 Inoltro della domanda

Le domande per ottenere uno stipendio possono venir inoltrate nell'autunno, accompagnate da una relazione della direzione della scuola e da eventuali altri allegati, al dipartimento finanze della commissione d'amministrazione.

Alle domande sono da allegare i seguenti documenti:

- relazione della direzione della scuola
- domanda e decisione del DECA del Canton Grigioni
- copia dell'ultima decisione di tassazione cresciuta in giudicato

Art. 2 Pubblicazione

Una pubblicazione ufficiale non ha luogo.

Il segretariato della commissione d'amministrazione orienta ogni volta in autunno la direzione del seminario diocesano, della scuola del convento di Dissentis, della scuola cantonale e dell'alta scuola pedagogica dei Grigioni in merito alla possibilità di stipendi.

Scolari di altre scuole medie possono venir resi attenti sulla possibilità della concessione di uno stipendio da parte della commissione d'amministrazione o su raccomandazione di terze persone di caso in caso.

Art. 3 Esame e proposta

Il dipartimento finanze della commissione d'amministrazione esamina le domande e cura la coordinazione con l'ufficio cantonale degli stipendi.

Esso sottopone alla commissione d'amministrazione per ogni singola domanda rapporto e proposta.

Art. 4 Criteri di esame

Per l'esame delle domande e la ripartizione degli stipendi valgono per analogia le clausole della legge cantonale sugli stipendi e le relative norme di applicazione.

Art. 5 Importo degli stipendi

Uno stipendio importa per ogni anno scolastico almeno fr. 1000 e al massimo fr. 4000. Se ci sono situazioni speciali si può, in via eccezionale, derogare da questi importi.

Art. 6 Decisione e comunicazione

La commissione d'amministrazione decide di regola nell'ultima seduta dell'anno in merito al conferimento degli stipendi. La decisione viene comunicata in scritto ai richiedenti.

Art. 7 Pagamento

L'amministrazione della cassa provvede al versamento degli stipendi.

Art. 8 Entrata in vigore

Queste disposizioni di applicazione entrano in vigore il 1° luglio 1972 e valgono la prima volta per l'anno scolastico 1972/73.